

# CONCLUSIONI

## XVIII

### IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

#### § 1. Il problema della continuazione

Prima di tirare le fila del discorso sul piano sanzionatorio, va affrontato un aspetto che ha costituito un leitmotiv fin dall'esordio delle indagini: l'eventuale identità del disegno criminoso sotteso a tutti gli omicidi.

La comprensibile esigenza, per ragioni di economia processuale, di un dibattimento unitario per tutti i fatti contestati ha fatto premio sul rigore interpretativo con cui è stato applicato il capoverso dell'art. 81 cpv.: nel senso che fin dal momento dell'esercizio dell'azione penale si è ritenuto di intravedere la continuazione fra tutti i delitti, così radicando la competenza territoriale su questa sola Corte d'Assise.

In realtà, già dagli interrogatori di BILANCIA, e dalle stesse conclusioni rassegnate sul punto dai consulenti tecnici del pubblico ministero Rossi e De Fazio, emerge che si è trattato di una forzatura, per quanto nessuna parte processuale l'abbia eccepito nelle forme e nei tempi previsti; e tuttavia, proprio per questa sorta di giudicato interno sulla competenza che si è venuto a creare negli atti preliminari al dibattimento, è venuta meno ogni incidenza del profilo in questione sulla sorte unitaria del processo.

A questo punto, allora, il tema può e deve essere riportato dalla Corte, con la massima serenità nell'alveo strettamente tecnico-giuridico che gli è proprio, sfuggendo ormai ad ogni valutazione in termini di praticità e di opportunità.

Il necessario punto di partenza è costituito dalle già citate dichiarazioni rese al riguardo dall'imputato nell'interrogatorio del 24 maggio, che si riportano di seguito:

<< A quell'epoca avevo già la pistola, perché la cosa della pistola risale alla fine dell'estate del 1997. Ho deciso di ricorrere a questa soluzione estrema perché faceva tutto parte di un programma che un giorno mi sono svegliato, ho detto: *'voglio farla finita con la mia vita'*, che era una conseguenza di questi fatti che erano successi in giro per il mondo, e quindi eh... Ho iniziato da loro - Centanaro e Parenti - perché questa è stata la causa scatenante di tutto il marchingegno.

Inizialmente, ho detto, voglio porre fine alla mia vita. Conseguentemente è venuto fuori che però anche questo non meritava di vivere, così come questo e quell'altro che di volta in volta ho ucciso. >>

BILANCIA sembra quindi alludere, almeno in prima battuta, al programma di una sorta di giustiziere: decide di farla finita lui stesso con la vita, ma prima, di volta in volta, decide chi "merita", e chi no, di fare la stessa fine, che poi però, nei fatti, non realizza su di sé.

Tuttavia nell'interrogatorio del 1° giugno, cioè dopo solo sette giorni, come si

è già accennato fa una decisa inversione di rotta sul punto:

<< Ecco, allora li bisogna apportare una chiara modifica. Io ho sempre sostenuto che il cosiddetto programma, se così lo vogliamo chiamare, era quello destinato a Centanaro e Parenti; questi due erano il motivo dell'impulso che mi è nato in un particolare momento di un particolare giorno, con la prefazione che le ho detto: prima ho deciso di farla finita con la mia vita, dopo di che ho deciso di porre termine alla vita di questi due individui.

Quello che è successo dopo, le donne sui treni, i cambiavalute e questo e quell'altro, non so darle una motivazione; quello che ho riferito in quel momento, io oggi potrei dire qualcosa che non è assolutamente in linea.

Quello che è successo dopo è nebbia anche per me. Non lo so, è possibile che sia stata tutta una conseguenza di pensieri che si sono accavallati, uniti a quello che è stato l'impulso iniziale, che ha motivato tutto quello che era già probabilmente in un percorso di vita da zero a quarantasette anni. L'episodio di Parenti e Centanaro è stato la goccia che fa traboccare il vaso: ma non è stata, torno a ripetere, una cosa voluta e studiata, è stata una cosa che è avvenuta così. >>

Qui BILANCIA sostiene che un vero e proprio programma criminoso, rapportabile alla fattispecie normativa della continuazione, l'ha ideato soltanto per i primi due omicidi, quelli relativi a Centanaro e Parenti: e si è già visto a suo tempo che, per quanto attiene a quest'ultimo, l'identità di disegno criminoso non può non ritenersi estesa anche all'omicidio della di lui moglie Carla Scotto, attesa la contestualità di tempo e di spazio in cui li ha consumati. Tutti gli omicidi successivi, invece, per espressa ammissione dell'imputato esulano da un programma predeterminato, ancorché nelle sue linee generali.

Infine il 7 giugno, pressato dal pubblico ministero che gli chiede ulteriori ragguagli su come abbia maturato nel tempo i suoi propositi criminali, traccia la teoria della "progressione":

<< Al di là di delusioni o episodi della vita passata, c'è stato questo impatto terribile con la realtà oggettiva. Dopo di che è partita tutta una serie... io ho buttato via tutta la mia attrezzatura, le mie cose, i documenti, tutto ho buttato via, perché erano cose non mi servivano più sulla base di tutto questo percorso che poi è arrivato alla valutazione finale... Ma per arrivare dal punto «A», cioè dal punto di partenza, al punto «B», ovvero quello della decisione, è passato un certo periodo di tempo, nel quale ho fatto il bilancio della mia esistenza fino a quel momento.

Non riesco in questo momento a fare chiarezza sul mio passato, sulla mia vita... posso solo dire che c'è stata questa progressione. Il punto «A», che è stato l'impatto di quella sera terribile, terrificante, una cosa che probabilmente se avessi avuto la pistola sul momento li avrei uccisi sicuramente lì, subito, immediatamente, tutti e due, quella sera stessa. Da lì è partito questo percorso di valutazioni, di tutto un insieme di situazioni compresa una posizione economica non più fiorente... e c'è stato tutto un susseguirsi di valutazioni del momento in progressione a quelle già successe, tutta una storia di questo genere che mi ha portato a finire al punto «B», che io definisco così per spiegarmi.

In quel momento decido di porre fine alla mia vita, e quindi non mi serve più nulla se non un'arma. Da questo punto qui al successivo punto «C» sono alla ricerca di un'arma, che mi procuro a Sanremo; me l'hanno consegnata lì .

Dal punto «C» in poi andiamo a finire nel primo e nel secondo omicidio, il punto «D», quelli di Centanaro e di Parenti...

Dopo il punto «D» è buio... >>

A ben guardare, però, nemmeno questa “progressione” spiega i delitti successivi ai primi due in termini di sviluppo consapevole di una medesima trama criminosa. Né potrebbe essere altrimenti, data la molteplicità dei moventi perseguiti: ad esempio, gli omicidi per rapina paiono scaturiti da distinte risoluzioni delittuose *ad hoc*, maturate al di fuori di un progetto complessivo; quelli per futili motivi sfuggono, per definizione, ad una riconduzione unitaria all'interno di un medesimo piano, proprio perché frutto di impulsi del momento; tutti insieme, nulla hanno a che vedere con i propositi di vendetta, a lungo covati, sottesi ai primi due episodi criminosi.

Non v'è nemmeno un appiglio probatorio, in sostanza, per affermare la continuazione tra i delitti od anche soltanto tra alcuni gruppi di essi. Né questa traccia può essere ravvisata nelle valutazioni fornite sul punto da periti e consulenti tecnici di parte esaminati sul problema dell'imputabilità: questa si pone, ovviamente, su un piano diverso e del tutto privo di punti di contatto con quello della colpevolezza, il solo cui attenga, invece, l'individuazione del disegno criminoso perseguito dal reo e l'eventuale identità dello stesso in relazione a più fatti criminosi.

Ad ogni modo, di quelle valutazioni si è parlato nel corso del dibattimento, ed è giusto darne conto in ogni caso.

Il professor Rossi ha parlato di un generico programma sotteso a tutti i delitti, ma ha poi chiarito che l'ha inteso come una sorta di *fil rouge* interno agli stessi. E però si tratta di un legame che non attinge il livello delle finalità, del disegno complessivo perseguito dall'autore dei fatti, tanto che ad avviso del consulente non ne era prevista una conclusione; attinge invece la soglia delle motivazioni profonde, quelle che addirittura operano nell'inconscio, tanto che l'ha significativamente chiamato - con le avvertenze del caso - un “programma nostalgico”. Ma è fin troppo chiaro quanto poco abbia a che fare una valutazione pur così profonda ed attenta con il concetto normativo di continuazione, in cui si richiede la rappresentazione generica di una serie di obiettivi e la volontà unitaria di realizzarli: dunque si parla di finalità, e non di motivazioni, di volontà attuale, e non di subliminali reminiscenze del passato che si siano sedimentate nella coscienza in maniera perfino inconsapevole.

Si tratta soltanto dell'ennesima riprova di come l'estrema attenzione portata alla “persona” di BILANCIA, alla sua storia, alla sua personalità, al perché si sia macchiato di tanti efferati delitti faccia correre il rischio di perdere di vista “l'imputato” BILANCIA, con ciò che ne consegue sul piano concreto dell'interpretazione normativa delle condotte umane. L'eccezionalità, l'unicità del suo “caso”, un “precedente” nella criminologia europea, non può e non deve condurre all'elaborazione di criteri ermeneutici “nuovi” che non valgano, sul piano giuridico,

per qualunque altro imputato, non foss'altro in ossequio al principio di uguaglianza dinanzi alla legge.

Lo stesso dottor Di Marco, del resto, ha ammesso francamente:

<< Non credo, peraltro, che l'imputato avesse in qualche modo programmato i suoi omicidi, che avesse la coscienza che i suoi atti sarebbero stati ripetuti. Penso che ogni volta, dopo, ricominciasse: per questo ho fatto l'esempio della ruota, perché secondo me ogni volta sperava, riteneva di aver esaurito la serie e poi ricominciava. >>

Per poi affermare, replicando ai periti:

<<...Perché tutti quanti gli omicidi sono collegati, perché c'è sempre un qualcosa di lui che continua ad agire, cioè poi in pratica è sempre la vendetta, l'odio e il rancore; che siano le rapine, che sia mascherato come un aspetto sessuale, che sia mascherato come una vendetta, in questo caso non è la vendetta quella che lui evoca, quella che realizza, ecco, c'è sempre questo. Quindi i delitti sono certamente, sicuramente tutti quanti uniti uno all'altro e conseguenti... >>

Ritornano prepotenti, evidentemente, le suggestioni dettate dall'anamnesi di BILANCIA, che pure ha sempre detto di essersi voluto vendicare soltanto di Centanaro e Parenti e non delle altre sue numerose vittime. Se poi si parla di una vendetta a livello inconscio e subliminale, è palese, lo si ribadisce, che questa è del tutto irrilevante ai fini della continuazione.

Concludendo sul punto, ciascuno degli episodi successivi ai primi due fa storia a sé, è un *unicum* e come tale va trattato sul piano sanzionatorio.

Va invece riconosciuta, ovviamente, un'identità di disegno criminoso tra i singoli delitti di volta in volta consumati nel contesto del medesimo episodio e quelli di porto e detenzione illegali d'arma da fuoco di cui al capo 2), essendo questi ultimi chiaramente finalizzati alla consumazione dei delitti volta a volta realizzati.

Più nel dettaglio, la continuazione va ravvisata:

- tra l'omicidio di Centanaro, il duplice omicidio dei coniugi Parenti, la rapina in danno di questi ultimi - quale mera articolazione del più vasto programma di vendetta -, la detenzione ed il porto dell'arma che BILANCIA aveva con sé in entrambe le occasioni e la stessa ricettazione della pistola contestata al capo 3); una condotta, quest'ultima, certamente preordinata alla consumazione di questa prima serie di delitti;
- fra il tentativo di rapina e l'omicidio ai danni dei coniugi Solari nonché la detenzione ed il porto dell'arma;
- tra la rapina e l'omicidio in danno di Marro nonché la detenzione ed il porto dell'arma, così come - rispettivamente - per gli analoghi delitti in danno di Canu, di Gorni e di Mileto;
- tra l'omicidio di Almerina Bodejani nonché la detenzione ed il porto dell'arma, così come - rispettivamente - per quelli di Ludmilla Zubckova, Evelin Edoghaye, Mema Valbona e per il tentato omicidio di John Zambrano;

- tra il duplice omicidio in danno di Randò e Gualillo nonché la detenzione ed il porto dell'arma, trattandosi di reati unificati dal comune disegno criminoso - maturato nel volgere dei pochi attimi successivi all'intervento sul posto delle due guardie giurate - di assicurarsi, a costo della vita di altre persone, l'impunità per gli omicidi già commessi in passato e per quello di John Zambrano, che a quel momento BILANCIA aveva ancora in animo di commettere;
- tra il delitto di rapina aggravata ai danni della Ciminiello, così derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio, nonché la detenzione ed il porto dell'arma;
- tra l'omicidio della Zoppetti e la detenzione ed il porto dell'arma, così come per l'omicidio della Rubino.

Riguardo a quest'ultimo episodio, deve per contro escludersi il riconoscimento del vincolo tra i predetti reati e quello di vilipendio del cadavere della stessa Rubino, frutto di una successiva ed autonoma risoluzione criminosa.

## **§ 2. Le pene**

Così risolto il problema del vincolo normativo tra alcuni dei delitti qui accertati, non resta che trarne le conseguenze previste dalla legge sul piano delle sanzioni.

Pare inutile sottolineare ancora una volta, a questi fini, la tragica gravità di ciascuno dei fatti, l'estrema pericolosità sociale di BILANCIA, la vastità dei danni cagionati alle persone offese, la brutalità dei mezzi di esecuzione dei reati. Se la Corte richiama nuovamente tali connotazioni della vicenda è solo per dare conto, con la sintesi del caso, dei motivi per i quali non si ravvisano le **circostanze attenuanti generiche**, peraltro nemmeno sollecitate dalla difesa.

Né ad un'attenuazione del rigore sanzionatorio previsto per ciascuno dei delitti può giungersi guardando alla storia personale ed al comportamento processuale dell'imputato. La sua confessione - che pure è stata determinante per ricostruire più di un episodio - ha avuto soprattutto un valore "liberatorio": sarebbe assurdo sopravvalutare le sue dichiarazioni quando, nel momento in cui è stato catturato, già sussistevano gravi indizi in relazione a qualcuno degli omicidi commessi, tali da meritargli per sé soli la massima pena prevista. Sarebbe come attenuargli la pena anche per i fatti in relazione ai quali risultava già "incastrato" solo perché ha deciso di sgravarsi completamente la coscienza, rivelando tutti i crimini commessi.

Quanto al suo passato, non si vede su quali elementi fondare un giudizio di eventuale sussistenza di generiche attenuanti. Non si tratta di un emarginato, perché è cresciuto all'interno di un nucleo familiare ed ha sempre avuto disponibilità di risorse tali da garantirgli un tenore di vita più che dignitoso. Quanto al suo "vissuto" educativo, non sembra che i suoi genitori possano aver commesso più errori di quanti ne facciano ogni giorno tante coppie senza per questo allevare dei pericolosi assassini.

Ha avuto le sue occasioni per costruirsi una vita normale, perché è stato avviato a scuola e poi ha anche iniziato un lavoro, ma dopo il primo incidente - che non l'ha privato della capacità di guidare veicoli, a giudicare da come ha scorrazzato per tutta la Liguria - ha preferito "buttarsi" nell'illegalità, diventare un abile ladro piuttosto che rimettersi a lavorare. Anche i suoi genitori, bene o male, hanno sempre mantenuto i contatti con lui, tanto da restare comunque i suoi punti fissi di riferimento: BILANCIA è il figlio che il 12 aprile 1998, poche ore dopo aver ucciso sul treno Elisabetta Zoppetti, telefona ai suoi per augurare loro buona Pasqua.

L'imputato, in altre parole, non è stato condotto a delinquere dagli eventi, da una vita di stenti, dal disagio sociale in cui viveva. Gli stessi suoi disturbi di personalità non sono altro che il portato delle sue scelte di vita. Anzi, a ben guardare, il narcisismo di BILANCIA non sembra una sua caratteristica esclusiva, ma è una forma di disagio che, come i sociologi avvertono da tempo, va sempre più diffondendosi nel vivere moderno, connesso com'è al crescente isolamento affettivo, all'estesa incapacità di "investire" nell'altro, alla costante ricerca di una risolutiva vincita al gioco, alla quasi paranoica diffidenza verso il prossimo.

In tempi di non rare nevrosi e di disturbi della personalità tutt'altro che infrequenti, riconoscere per ciò solo le circostanze attenuanti generiche significherebbe codificarne l'indiscriminata applicazione in ogni processo: e non era certo questo l'intento del legislatore quando ha introdotto la previsione normativa di cui all'art. 62 *bis* c.p.. In realtà, quello che sembra aver orientato il narcisismo, la grandiosità, la megalomania di BILANCIA verso il male, piuttosto che verso azioni degne della pubblica considerazione, è quello che i suoi consulenti hanno definito "disturbo antisociale di personalità": ma si è già visto a suo tempo che questo costituisce l'*in sé* del criminale, di chi sceglie di vivere contro la legge piuttosto che secondo le regole comunemente accettate; quello che è un tratto caratteristico del reo, la sua scelta di vita, non può allora tramutarsi addirittura in un elemento a suo favore, tale da mitigare il rigore della pena prevista per le sue condotte.

Per altro verso, nemmeno si è posto nel processo un problema di **giudizio abbreviato**. Se infatti ha un senso la riduzione di pena prevista a tale titolo all'esito del dibattimento, esso va riconosciuto nell'astratta possibilità di celebrare in quelle forme il processo dinanzi al g.u.p., a meno di non ritenere quella stessa riduzione quale una mera espressione di indulgenza.

Tale possibilità era in questo caso del tutto insussistente, perché al tempo dell'udienza preliminare il giudizio abbreviato era precluso dall'avvenuta contestazione di aggravanti tali da determinare l'astratta irrogabilità dell'ergastolo: tanto che l'imputato nemmeno l'aveva chiesto. Il dibattimento ha poi confermato quelle aggravanti nella loro totalità, per cui comunque non vi sarebbe stato spazio, in questa sede, per un'eventuale richiesta di riduzione di pena a quel titolo.

Ed allora la questione della pena ha una soluzione obbligata: l'ergastolo. Non si tratta soltanto dell'ossequio formale alla legge, che lo prevede senza margini di discrezionalità per il giudice, senza alcuna possibilità di graduazione. La Corte non

vuole nascondersi dietro un paravento del genere, anche perché, se non credesse nella piena adeguatezza di quella sanzione rispetto al caso concreto, ben potrebbe riconoscere a BILANCIA le circostanze generiche al solo fine di “adeguare la pena al fatto”, come spesso si legge in provvedimenti giudiziari che pure fanno buon governo dell’ampia discrezionalità rimessa dal legislatore all’interprete nell’applicazione degli istituti di cui agli artt. 62 *bis* e 133 c.p..

E però, in tempi di rimontanti avversioni contro la pena perpetua, da più parti tacciata di incostituzionalità perché ritenuta incompatibile con la rieducazione del condannato sancita dall’art. 27 della Costituzione, pare alla Corte che proprio fatti come quelli qui esaminati rendano ragione della necessità che l’ergastolo resti previsto sullo sfondo, quale massimo edittale, per i crimini di particolare efferatezza: e ciò nonostante l’attuale testo del citato art. 442 c.p.p. - che consente la celebrazione del giudizio abbreviato *ad libitum* dell’imputato, qualunque sia l’entità del delitto commesso - l’abbia sostanzialmente svuotato, nella pratica processuale, di ogni contenuto: e sono assai significativi i ripensamenti che, pur dopo così poco tempo, vanno già manifestandosi al riguardo tra gli addetti ai lavori in campo giudiziario ed amministrativo.

Il “caso” BILANCIA insegna che non è possibile prevedere un ‘massimale’ di legge, quello di trenta anni di reclusione, per sanzionare un delitto: la realtà dell’uomo è così complessa, anche nel male, che può ben manifestarsi al di là di qualsiasi limite immaginabile. Risulterebbe sommamente ingiusto, in tale ottica, irrogare la stessa pena all’imputato qui a giudizio e ad un altro che, invece, si sia “limitato” a commettere un solo omicidio premeditato, anch’esso punibile con il massimo della pena. Si tratterebbe, all’evidenza, di un “livellamento” verso il basso che verrebbe ad inficiare alla radice qualsiasi effetto generalpreventivo della stessa astratta previsione di una pena massima, per quanto elevata: un criminale privo di qualsiasi senso etico, quale appunto ha mostrato di essere BILANCIA, potrebbe sentirsi incoraggiato, una volta superata la remora connessa alla previsione di una pur consistente pena temporanea, a commettere un numero indifferente di delitti, ben consapevole di rischiare una sanzione non superiore al massimo di quella temporanea e comunque confidando nei benefici penitenziari, che per altro verso sono irrinunciabili con riguardo alla generalità dei condannati.

Ecco che l’ergastolo, allora, assolve l’importante funzione di “clausola aperta” in materia di trattamento sanzionatorio: è giusto che un criminale non attempato che si risolve a commettere una serie di efferati delitti non si illuda, se catturato, di poter uscire dal carcere dopo una ventina d’anni, ma rielabori il proprio futuro modulandolo sulla diversa dimensione del carcere a vita.

D’altra parte, lo stesso art. 27 della Costituzione non prevede, fortunatamente, che le pene realizzino “coattivamente” la rieducazione del condannato, ma soltanto che le stesse devono “tendere” a quest’obiettivo: come a dire che anche durante l’espiazione della pena va garantita al condannato la libertà interiore ed incoercibile di riadattarsi alla civile convivenza o, se non lo voglia, di restare abbarbicato ai propri modelli antisociali. E se è così, l’ordinamento non può non avvalersi dell’unico mezzo idoneo a tutelare la collettività dalla pericolosità di un soggetto che non

intenda od anche solo non riesca a rieducarsi, tenendolo recluso a tempo indeterminato in una struttura che comunque già da molti decenni non è più chiusa da una pietra tombale, ma lascia costantemente intravedere l'eventualità di un sempre possibile recupero.

In conclusione, BILANCIA va condannato all'ergastolo per ciascuno degli omicidi aggravati a suo carico accertati. La riconosciuta continuazione, per ciascun episodio, con i soli delitti di detenzione e porto della pistola ovvero anche con le rapine aggravate comporta una diversa determinazione del periodo di isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. quale misura sanzionatoria aggiuntiva in caso di concorso di reati. Così:

- per gli omicidi di Giorgio Centanaro, Maurizio Parenti e Carla Scotto, nonché per gli altri delitti in continuazione con questi, va irrogata la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni, determinato nella misura massima prevista dal 1° comma per l'entità e la gravità dei delitti medesimi, alcuni dei quali di per sé punibili con l'ergastolo;
- analoga pena va applicata, per le stesse ragioni, sia in relazione all'omicidio continuato di Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, sia per l'omicidio continuato di Candido Randò e Massimiliano Gualillo;
- per l'omicidio di Luciano Marro, in continuazione con i delitti di rapina nonché detenzione e porto d'arma, il periodo di isolamento diurno va invece determinato sulla scorta del diverso parametro di cui al 2° comma della predetta disposizione: tenuto conto della gravità delle condotte concorrenti, si reputa congrua la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno e sei mesi, il massimo previsto dalla norma;
- analoga pena va applicata, per le medesime ragioni, sia in relazione all'omicidio di Giangiorgio Canu, sia in relazione a quelli di Enzo Gorni e Giuseppe Mileto;
- per gli omicidi di Almerina Bodejani, Lyudmyla Zubckova, Evelin Edoghaye e Mema Valbona, in relazione ai quali l'omicidio aggravato è in continuazione con i soli delitti di detenzione e porto illegale d'arma e non anche con la rapina, stimasi congrua - per ognuno - la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;
- analoga pena va applicata, per le stesse ragioni, sia in relazione all'omicidio di Elisabetta Zopetti, sia in relazione all'omicidio di Maria Angela Rubino.

BILANCIA va poi condannato anche a pene detentive di natura temporanea per tre delitti non legati da continuazione ad alcuno degli omicidi. In particolare:

- ◆ per il tentato omicidio di John Zambrano, la Corte - in considerazione dei parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., e segnatamente le modalità del fatto, l'entità del danno patito dalla persona offesa, la gravità del pericolo per la sua vita - reputa congrua la pena edittale della reclusione per sedici anni;
- ◆ per la rapina aggravata in danno di Luisa Ciminiello, tenuto conto della modestia del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, pur alla luce delle gravi modalità del fatto, e considerato il vincolo della continuazione con i reati di detenzione e porto della pistola, la Corte stima congrua la pena della reclusione



per sei anni e della multa in £ 4.000.000 (pena base per la rapina aggravata: 5 anni di reclusione e £ 3.000.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.);

- ◆ per il vilipendio di cadavere in danno di Maria Angela Rubino, ricorrendo l'aggravante di cui al 2° comma e considerato il contesto in cui è avvenuto il fatto, stimasi equa l'irrogazione del massimo edittale della reclusione per sei anni.

A norma degli artt. 71 e segg. c.p. e 533, 2° comma, c.p.p., le predette sanzioni, distinte ed autonome in relazione ai singoli delitti dei quali BILANCIA si è reso colpevole, vanno infine ricondotte ad unità; tenuto conto del medesimo criterio di cui al già richiamato 1° comma dell'art. 72 c.p., la pena da irrogare in concreto nei suoi confronti non può che essere, per la molteplicità e la gravità dei delitti in concorso materiale tra loro, quella massima dell'**ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni**.

Alla pronuncia conseguono le pene accessorie dell'interdizione legale e dai pubblici uffici in perpetuo, nonché la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, mediante affissione nel Comune di Genova - dove è stata pronunciata ed il condannato aveva l'ultima residenza - ed in quegli altri in cui pure sono stati commessi gli omicidi, oltre che sui due quotidiani indicati in dispositivo.

Ricorrono, da ultimo, le condizioni previste dall'art. 304, 1° comma, lett. c), in relazione all'ultimo comma dell'art. 544 c.p.p., per disporre la sospensione dei termini della custodia cautelare in atto nei confronti dell'imputato: la particolare complessità della stesura della motivazione, per il numero e la gravità delle imputazioni, giustifica l'indicazione nel dispositivo del termine massimo di novanta giorni per il deposito della sentenza, ciò che consente, *ipso jure* e senza necessità di particolari ragioni a sostegno, la sospensione dei termini predetti.